

Regime di separazione legale e mancata annotazione sull'atto di matrimonio

di VALERIO BRIZZOLARI

Due soggetti si uniscono in matrimonio con il rito concordatario e dichiarano al ministro del culto officiante, alla presenza di due testimoni, la volontà di avvalersi del regime di separazione dei beni. L'atto di matrimonio viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile, che lo trascrive regolarmente; tuttavia, l'annotazione del regime prescelto dai coniugi viene inspiegabilmente omessa.

Successivamente, dopo il divorzio, l'*ex* marito conviene in giudizio l'*ex* moglie, per sentir dichiarare la simulazione di una compravendita, nella quale quest'ultima compariva come acquirente, mentre, in realtà, il bene, a suo dire, era stato acquistato da lui con i proventi della sua attività.

La convenuta, tra le altre cose, si difende eccependo di aver pagato di tasca propria l'acquisto dell'immobile, peraltro avvenuto in costanza di matrimonio, sotto il regime di separazione legale.

In primo grado, il Tribunale dà ragione alla convenuta; la Corte d'Appello, invece, accoglie la domanda attorea, ritenendo l'acquisto intervenuto sotto regime di comunione legale dei beni, giacché nell'atto di matrimonio non compariva la diversa scelta operata al momento della celebrazione.

Su quest'ultimo profilo, costituente uno dei motivi di ricorso dell'*ex* moglie, si è pronunciata la Cassazione. La Corte, innanzitutto, ribadisce che le convenzioni matrimoniali e il regime di separazione sono opponibili ai terzi solo ed esclusivamente qualora siano stati opportunamente pubblicizzati, mediante appunto l'annotazione sull'atto di matrimonio.

Nel caso in cui il regime patrimoniale non sia stato annotato sull'atto, afferma la Cassazione, non può comunque ritenersi l'invalidità della convenzione o della scelta di tale regime, se l'atto si è formato ed è stato trascritto regolarmente. In breve, un conto è la pubblicità, un altro la validità, sicché non sussiste ragione alcuna per escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta comune, espressione della loro libera volontà.

Per tale ragione, conclude la Cassazione, la scelta del regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, mantiene la sua validità nei rapporti interni tra i coniugi.